

Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Prot. n. 972/1

Foggia, 27/11/2007

OGGETTO: Graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia – D.M. n. 53 del 21/6/2007.

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole ed Istituti Statali
di ogni ordine e grado
LORO SEDI

e, p.c.

Ai Sindacati della Scuola
LORO SEDI

Sono pervenute a quest'Ufficio segnalazioni sulla difformità di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie in oggetto per quelle classi di concorso o posti che prevedono come titolo d'accesso il diploma di scuola secondaria di II grado.

La Tabella 1, allegata al D.M. in oggetto, alla lettera A prevede l'attribuzione di "ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode".

Al riguardo, si deve ricordare che la legge 11/1/2007 n. 1 (nuovo esame di stato) all'art. 3, comma 6 dispone: "Fermo restando il punteggio massimo di 100 punti, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire delle predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione".

Diverse istituzioni scolastiche hanno attribuito i suddetti 4 punti anche ai titoli di studio conseguiti, con il massimo del punteggio, antecedentemente all'A.S. 2006/2007; anni scolastici per i quali non era prevista l'attribuzione della lode.

Quest'Ufficio, al fine di garantire omogeneità di comportamenti, ritiene che gli ulteriori 4 punti siano da attribuire solo ai titoli di studio conseguiti nell'A.S. 2006/2007 con l'attribuzione della lode, come espressamente previsto dalla citata Tabella A, e non anche a quelli conseguiti negli anni precedenti se pur con il massimo del punteggio.

Al riguardo, non appare rilevante l'Allegato A del decreto n. 64 del 28/7/2004, relativo alla composizione delle graduatorie di circolo e d'istituto per gli AA.SS. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, nella parte che prevedeva l'attribuzione di "ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con il massimo dei voti" perché per l'attribuzione della lode, oltre al massimo del punteggio, si devono verificare le condizioni previste dall'art. 3, comma 6 della legge 11/1/2007 n. 1 già citato e, pertanto, la lode non si può paragonare al massimo dei punteggi.

Se così fosse, infatti, si verificherebbe l'assurdo dell'attribuzione di punti 4 ai titoli di studio conseguiti con il massimo del punteggio fino all'A.S. 2005/2006 e non a quelli conseguiti con lo stesso punteggio nell'A.S. 2006/2007 perché privi della lode.

Le SS.LL. sono pregate, nel caso, di rettificare il punteggio dei titoli di studio d'accesso alle graduatorie.

Pratica istruita da: Funz. Esp. Amm. Cont. Lamanna Vincenzo
Tel. 0881-795207

IL DIRIGENTE
(dr. Mario Melino)